

Repertorio n. 14032

Raccolta n. 10549

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di marzo (22.03.2024).

Alle ore sedici e minuti trenta (h.16,30).

Nel mio studio sito in Palermo, Via Torrearsa n.24.

Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese

è presente il signor

- LIGURI GIOVANNI, nato il 29 agosto 1984 a Palermo, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della società "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO SPORT A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Palermo Lungomare Cristoforo Colombo n.5159, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta nella sezione autonoma della titolarità effettiva, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo 06589630828, R.E.A. n.PA-400855.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea totalitaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Riformulazione dello statuto societario per adeguamento al D.lgs.28/02/2021 n. 36.
- Il signor LIGURI GIOVANNI mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa.

Aderendo, io Notaio, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico LIGURI GIOVANNI il quale

CONSTATATO CHE

- è presente l'intero capitale sociale e precisamente:
- i) sé medesimo LIGURI GIOVANNI, titolare della quota di nominali Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) pari al 26% (ventisei per cento) del capitale sociale;
- ii) Campagna Alberto, nato il giorno 1 agosto 1954 a Prizzi (PA), titolare della quota di nominali Euro 2.300,00 (duemi-latrecento virgola zero zero) pari al 23% (ventitré per cento) del capitale sociale;
- iii) Errante Benedetto, nato il 26 gennaio 1979 a Palermo, titolare della quota di nominali Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) pari al 26% (ventisei per cento) del capitale sociale;
- iv) Prestigiacomo Giuseppe, nato il 22 giugno 1965 a Monreale (PA) titolare della quota di nominali Euro 2.500,00 (due-

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo

il 29 marzo 2024

al n. 10512

milacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, collegato in audio conferenza da Palermo come consentito dall'art. 17 dello statuto sociale;

- è presente l'organo amministrativo in persona di sé medesimo LIGURI GIOVANNI, amministratore unico;
- la società non è dotata di Organo di controllo non ricorrendone i presupposti

DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

DISCUSSIONE

Il Presidente, in relazione all'unico punto posto all'ordine del giorno rende edotta l'Assemblea circa la necessità di riformulare integralmente lo statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 36/2021.

Pertanto, il Presidente, illustra analiticamente ai soci il testo dell'approvando statuto.

DELIBERAZIONI

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità con voto espresso mediante consenso verbale

DELIBERA DI

- 1) procedere alla integrale riformulazione dello statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 36/2021 e, dunque, di approvare il nuovo testo di statuto sociale che sostituirà integralmente quello attuale;
- 2) conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione della precedente delibera.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati e proclamati i risultati, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinque (h. 17,05).

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata previa lettura datane al comparente.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Il comparente, edotto da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli dei quali si occupano cinque pagine è stato da me letto al comparente che lo approva.

È sottoscritto alle ore diciassette e minuti dieci (h. 17,10).

F/to: Giovanni Liguri - Luca Bonafede.

Statuto di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con parziale distribuzione di utili adeguato al D.Lgs. 36/2021

"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO SPORT A

RESPONSABILITÀ LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO SPORT A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1 La sede legale della società è in Palermo. L'indirizzo è quello risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2.2 La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso

 Comune potrà essere deliberata dal consiglio di

 amministrazione, senza che questo costituisca modifica del

presente statuto. 2.3 Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero. 2.4 La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. 2.5 Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica. Articolo 3) OGGETTO SOCIALE 3.1 La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica della ginnastica per la salute ed il benessere. 3.2 In particolare, la società ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la

formazione, la preparazione e la gestione di attività

sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi. La società ha per oggetto le seguenti attività: a) vela (windsurf, kitesurf, derive, imbarcazioni d'alture), surf, canottaggio, canoa olimpica, canoa polo, nuoto, pallanuoto e qualsiasi disciplina affiliata al CONI; b) la gestione degli impianti a ciò necessari ed a tale scopo si affilierà a tutte le Federazioni o Enti di promozione sportiva cui riterrà utile o necessario in funzione del suo sviluppo in una logica polisportiva, garantendo l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione sportive cui sarà affiliata che

costituiscono, quindi, parte integrante dello statuto sociale nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per l'attuazione dell' oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società in via non prevalente ed accessoria potrà: - esercitare attività commerciali (quali ad esempio ristorazione, vendita di articoli sportivo sanitari, convegni, congressi meeting, prodotti omeopatici), strumentali, connesse ed accessorie alle altre attività sin qui indicate; - promuovere ed organizzare riunioni e manifestazioni di carattere culturale; - svolgere attività a scopo di divertimento e di svago anche a scopo benefico nonchè la promozione di attività volte a favorire lo scambio di idee fra gli aderenti ed anche fra gli estranei; - procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; - organizzare, gestire, locare gli impianti e le strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, etc.;

- organizzare e gestire, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali; - svolgere i servizi connessi quali bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere o imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare). La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente

statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti

federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Articolo 4) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle

maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa. È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità

previste dal presente statuto.

Articolo 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dal comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

- 6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
- 6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
- 6.3. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o

aumentato, nei limiti di cui al comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 cod. civ.

Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative.
- 8.2 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi liberamente solo a favore:
- a) del coniuge o della persona unita civilmente;
- b) di parenti in linea retta in qualunque grado;
- c) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.
- 8.3 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro

delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire

la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta

- a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo:
- l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le

condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il

prezzo e le modalità di pagamento.

8.4 L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal

ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento.
- 8.5 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- 8.6 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano

espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente per l'intera partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro quindici giorni dal giorno di ricevimento della

8.8. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

- 9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.
- 9.2. Si applica l'articolo 2473, cod. civ..

comunicazione di accettazione.

- 9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso nei limiti di cui al comma 4, articolo

Articolo 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. 11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito

alla esclusione. 11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze: - la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali; - la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società; - l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale; - la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio; - mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali; - mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica; - svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società; - pignoramento della quota del socio; - sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Articolo 12) ORGANI SOCIALI

- 12.1. Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;

dissenzienti.

- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di revisione e controllo.
- 12.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.
- L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o
- 12.3. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di

amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali

rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.

12.4. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 13) DIRITTO DI VOTO

13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti

aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna. 13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore. 13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte. 13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società. 13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti. 14) DECISIONI DEI SOCI 14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: - l'approvazione del bilancio; - la nomina degli amministratori; - la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; - le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.; - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché
 la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o
 di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.
- 14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
- 14.4. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve

essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

14.5. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.6. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

14.7 Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

15.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in

altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione. 15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale. 15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima. 15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Articolo 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

16.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico

ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione,
dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra
persona eletta dall'assemblea stessa.

16.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 13.4 e 13.5 del presente statuto.

17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

18.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene

la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che: - risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione; - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza; - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.

18.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER

ISCRITTO

- 19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
- 19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.
- 19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

20.1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV

Articolo 21 Amministrazione

Articolo 21.1) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero

viene stabilito con decisione dei soci o da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Agli amministratori spetta la rappresentanza della società. All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci
con propria decisione all'atto della nomina degli
amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un
vicepresidente e il presidente onorario.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere

fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21.3) POTERI

L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, il consiglio di amministrazione o gli amministratori con poteri congiunti o disgiunti sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Articolo 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 21.5) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

TITOLO V

Organi di controllo

Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO

22.1. L'assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ..

Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, e sull'adeguatezza dell'assetto

22.4. Si applica l'articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

organizzativo-amministrativo-contabile della società.

TITOLO VI

Libri sociali, scritture contabili e bilancio

Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali: - libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.: - libro delle decisioni dell'organo di amministrazione; - libro delle decisioni dell'organo di controllo; libro giornale; - libro degli inventari. Articolo 24) BILANCIO 24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. 24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. 24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ.. Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 25.1. Come indicato nell'articolo 5.1 è del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

TITOLO VII

Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE,

SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

- 26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
- 26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
- 26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di

essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. 26.4. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. 26.5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ.. Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge. TITOLO VIII Lavoratori e volontari Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI 28.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un

trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. 28.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021. 28.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021. 28.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021. 28.5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lqs. 81/2015. 28.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate

esclusivamente le spese documentate relative al vitto,

all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. 28.7. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. 28.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. 28.9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità' civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche e del lavoro.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 29 I Tesserati

29.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate; c) giudici/arbitri; d) dirigenti; e) tecnici, istruttori; f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata; 29.2. La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati. 29.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. 29.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 29.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III Capo I artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021. Articolo 30 - Clausola compromissoria Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o Ente affiliante. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale

previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di	
promozione sportiva di appartenenza.	
Articolo 31 - Rinvio	
Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti	
sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in	
materia di società a responsabilità limitata.	
F/to: Giovanni Liguri - Luca Bonafede.	